

# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N. 2750-A</sup>

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DAI DEPUTATI

Ponti, *presidente*; Giavi e Marchesi, *vicepresidenti*; Biasutti e Luzzatto, *segretari*; Amadeo, Carignani, Cessi, Cifaldi, Costa, Di Fausto, Donatini, Fabriani, Garlato, Lizier, Lombardi Ruggero, Lozza, Michelini, Molinaroli, Olivero, Pacati, Sannicolò, Sullo, Terranova Corrado, e Gatto *relatore*

SULLA

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GATTO, GIAVI, LIZIER, MARCHESI, MATTEOTTI MATTEO,  
OLIVIERO, PONTI, SANNICOLO'**

*Annunziata il 4 giugno 1952*

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico

*Presentata alla Presidenza l'11 febbraio 1953*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione speciale per l'esame della proposta di legge « Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico » ha espletato il suo compito, e con una unanimità di consensi che non può non essere sottolineata, vi invita ad approvare, sia pure con tutte le modificazioni che voi riterrete di apportarvi, il testo della proposta, vivamente sperando che la stessa unanimità di consensi che vi è stata nella Commissione, vi sia anche in Aula.

### SITUAZIONE EDILIZIA VENEZIANA.

La situazione edilizia veneziana è tragica. Non vi è complesso monumentale che non sia attorniato e spesso soffocato ed avvilito da un insieme misero cadente e molte volte indecoroso. Non solo sulle facciate delle umili case, ma anche su quelle maestose ed orgogliose dei palazzi e palazzetti si vede il segno di un estremo abbandono: murature logore, fondamenta corrosive, architravi spezzati, gradinate inclinate, grondaie contorte, sì che si può dire che solo l'occhio esperto sappia cogliere gli aspetti veramente artistici

e caratteristici della bellezza veneziana fra tanta avviliante rovina.

E questo stato di estremo abbandono non si trova solo sui palazzi e nelle case, ma purtroppo anche nei campi, nei campielli, nei ponti, nelle pavimentazioni stradali.

È tutta Venezia in una situazione di decadenza: situazione veramente preoccupante per tutta la parte visibile dell'edilizia; ma situazione ancor più grave e preoccupante per quella parte dell'edilizia che non si può vedere: le fondamenta che, sia nei palazzi che nelle case, spesso sono rovinata, corrose, piene di caverne.

Ad illustrare tale situazione è stata raccolta una documentazione fotografica impressionante.

Ciò che rende ancor più critica la situazione è il fatto che a Venezia non si fanno quasi più restauri: qualche proprietario ha tentato di farne per il passato e si è fatto fare dei preventivi di spesa in relazione allo stato visibile dell'immobile.

Una volta incominciato a scoprire le fondamenta si è trovato che queste erano in uno stato disastroso, e più volte il restauro delle fondamenta si è tramutato in una voragine per il patrimonio dei proprietari.

Parecchi casi di questo genere hanno reso cauti i proprietari veneziani. Ed è stato proprio l'esame delle fondamenta di molti palazzi e molte case che ha determinato un grido di allarme dei tecnici: bisogna correre ai ripari e provvedere ad un consolidamento sistematico delle fondamenta delle case e dei palazzi, altrimenti Venezia non avrà che un secolo o poco più di vita.

Non è questa una sentenza mia, che avrebbe poco valore, ma una sentenza di tecnici illustri. Venezia non sarà più la città della bellezza ineguagliabile creata dalla fatica, dall'ingegno e dalla sensibilità dell'uomo, ma sarà una città morta, un complesso di rovine.

È una sentenza che fa tremare: non vi è dubbio che anche le cose morte hanno la bellezza del loro passato glorioso e splendente, ma non è questa la bellezza che noi veneziani vogliamo, che lo straniero vuole vedere a Venezia, creazione bella e superba dell'opera dell'uomo. Ed è questa viva preoccupazione, che ha avuto profonda risonanza non solo nell'amore per la città, ma anche nel senso vigile della responsabilità che per la sua conservazione il popolo veneziano ha, verso l'Italia e verso il mondo, a far sì che, interprete della volontà del popolo, il Consiglio Comunale di Venezia delegasse i suoi parlamentari e questi,

con animo di figli innamorati, volentieri si facessero strumento della volontà del loro popolo per presentare a voi, colleghi, che rappresentate tutto il popolo italiano, la proposta di legge per salvare Venezia.

Se io sottoponessi alla vostra attenzione l'elenco dei principali edifici artistici che la Sovrintendenza ai monumenti, degnamente rappresentata dal professor Franco, ha ritenuto che abbiano bisogno di immediati restauri, vi sarebbe veramente di che avvilitarsi; già la rovina del campanile di San Marco che la volontà dei veneziani e la comprensione degli italiani hanno degnamente ricostruito « com'era e dov'era », doveva essere e fu monito solenne: ma più non ci è dato vedere svettare nel cielo il campanile di San Paternian e, se pronta ed immediata non sarà la approvazione di questa proposta, presto più non potremo vedere la sagoma maestosa dello storico forte di Sant'Andrea, uno dei pochi classici esempi di fortificazione militare che abbia il nostro Paese, e che già in parte giace rovinato nel fondo della laguna.

#### CAUSE COSTRUTTIVE DEL DECADIMENTO DELLA EDILIZIA VENEZIANA.

Le cause costruttive che hanno determinato l'attuale situazione della edilizia veneziana sono note. Venezia è posta in mezzo alla laguna, in terreni alluvionali emersi dalle acque, e quindi di scarsa resistenza.

Le prime case sono state costruite quasi tutte con materiale di recupero portato via dalle città distrutte del litorale. Un forte nucleo di abitazioni è stato costruito intorno al 1000-1200 con materiale di seconda mano. Inoltre nell'edilizia veneziana soltanto i muri maestri poggiano su palafitte; i muri interni poggiano invece su fondazioni poco profonde, chiamate zatteroni, che a loro volta poggiano su terreno acquitrinoso, il che porta come conseguenza che i fabbricati subiscono cedimenti non uniformi, più sensibili in corrispondenza con i muri interni e meno in corrispondenza dei muri perimetrali.

Si creano così quei fenomeni che a Venezia si vedono un po' dovunque, gli strapiombi, le inclinazioni dei pavimenti dei vari piani verso il centro, i distacchi delle facciate dal resto del fabbricato.

Tutti questi fenomeni sono aggravati dal fatto che i solai sono spesso appesantiti, in quanto, attraverso gli anni, sono stati riparati o ricostruiti uno sopra l'altro, e questo facilita ancor più il loro crollo. Vi è poi il grave pericolo della umidità, che

sale capillarmente su per i muri, assalta e guasta gli intonaci, imputridisce le intravature. Con l'umidità s'accompagna la salsedine che intacca le murature, polverizza le malte e tutto corrode: pietre, marmi, fondamenta.

Inoltre Venezia non ha un sistema vero e proprio di fognature: suppliscono i rii con il moto di flusso e riflusso delle acque.

Le acque luride vengono portate in questi rii attraverso dei cunicoli che passano sotto le case. L'acqua che vi scorre determina delle erosioni. Durante l'inverno poi il ghiaccio, con la sua forza di espansione, rovina qualsiasi materiale costruttivo.

Tutto questo provoca la formazione delle caverne e determina cedimenti nelle fondazioni. Aggiungasi a tutte queste cause di logoramento l'azione meccanica dell'acqua che in moltissimi edifici si trova a contatto delle fondazioni. Il fenomeno della marea è particolarmente sensibile nell'alto Adriatico, raggiungendo normalmente un dislivello, tra l'alta e la bassa marea, di metri 1,90: il cambiamento di marea avviene due volte in una giornata. Così le strutture di fondazioni degli edifici che si trovano lungo i canali vengono ad essere di volta in volta immerse od emerse dall'acqua per un'altezza variabile a seconda del dislivello della marea. Anche se non violenti, tali costanti movimenti delle acque provocano a lungo andare danni rilevanti.

Le malte, anche se idrofughe, si disgregano, i detriti vengono asportati fra i mattoni o i massi di pietra viva di cui è costituita la muratura delle fondazioni, rimangono aperti interstizi nei quali penetra l'acqua continuando più addentro la sua azione disgregatrice.

Spesso i mattoni stessi vengono ad essere asportati.

L'umidità allora penetra più facilmente, l'equilibrio statico viene a mancare, si manifestano, quindi, i cedimenti, le lesioni, e tutta la struttura dell'edificio subisce gravi alterazioni.

E questi fenomeni sono ancora aggravati dalla violenta agitazione portata nella massa d'acqua dalle onde e dai risucchi provocati dai natanti a propulsione meccanica.

#### CAUSE STORICO-ECONOMICHE.

Tutti sanno che Venezia fu una delle più fiorenti città mercantili che la storia conosca. Solo così, pensando alla sua storia ed alla sua ricchezza, si spiega come essa abbia po-

tuto accumulare una quantità così ingente di bellezze e di ricchezze che le venivano portate da tutte le vie dei suoi commerci e della sua gloria.

E fino a che essa fu la capitale di un impero mercantile confluirono in lei, per la mirabile attività dei suoi cittadini, ricchezze sufficienti a mantenere ed accrescere l'ingente patrimonio di bellezza che nei secoli essa aveva accumulato.

Ma alla fine del 1700 Venezia decadde dalla sua potenza e dalla sua opulenza, né più poté avere una economia che le permettesse di provvedere alla spesa enorme che era necessaria per la manutenzione di tutte le bellezze e i tesori accumulati.

Fu così che un po' alla volta, ma con una progressione geometrica, come giustamente osservò in sede di Commissione l'onorevole Pacati, Venezia arrivò alla attuale sua situazione edilizia. E sempre più grave e sempre in progressione geometrica sarà il suo decadimento ove l'amore dei veneziani e la comprensione degli italiani non lo arrestino.

Nè la attuale situazione economica di Venezia, con il suo porto già fiorente ed ora pressoché inattivo, con la forte massa di disoccupati (40.000 circa) che pesa angosciosamente sulla sua economia, con un costo dei restauri che per la sua natura non ha confronto nel costo di nessuna altra città, ha in sé la forza, malgrado la volontà e l'amore dei suoi cittadini, per arrestare e riparare tale progrediente rovina. Solo parte dei palazzi adibiti a pubblici uffici o quelli che ospitano grandi complessi commerciali od industriali, sono in condizione di buona manutenzione, ma non le case della media borghesia, per non parlare poi di quelle della povera gente, ma non il mirabile patrimonio artistico alla tutela del quale lo Stato, malgrado ogni pressione delle autorità competenti, ha sempre destinato fondi assolutamente insufficienti, sì che non sono bastati né volontà né amore per arrestarne il continuo decadimento.

#### CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE.

Non parliamo poi delle condizioni igienico-sanitarie della nostra città.

Venezia è sovraffollata: ha una densità demografica tra le più alte d'Italia e d'Europa. Basta salire sul Campanile di San Marco e dare uno sguardo panoramico alla città per constatare tale verità.

Stando ad una relazione dell'illustre professor Vivante, elaborata a cura del comune

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nel 1935, la città presentava allora una densità media di 350 abitanti per ettaro, con una punta massima, nel Sestiere di Castello, di 460 abitanti: cifra che crediamo rappresenti una delle punte più alte del mondo. Nel sestiere di San Polo la densità era di 410 abitanti per ettaro, a Cannaregio di 400.

Si tratta quindi di una densità veramente eccezionale, specie se pensiamo che dal 1935 ad oggi la popolazione è notevolmente aumentata, e conseguentemente si è aggravata la situazione della città. Le abitazioni sovraffollate nel 1935 erano 6080, pari al 31 per cento delle abitazioni dell'intera città, e la popolazione in esse raccolta era di 50.300 persone.

La situazione poi è ancora aggravata dal fatto che moltissima gente vive a Venezia in subaffitto: secondo i dati del 1935, circa 51.600 abitanti alloggiavano allora in subaffitto. Se poi consideriamo lo sviluppo del subaffitto in seguito alla guerra, possiamo valutare la estrema gravità del problema.

Come dicevamo, la città manca di impianto di fognatura. Vi supplisce la rete dei rii, i quali con il movimento di flusso e riflusso delle acque convogliano le materie luride nelle acque del mare. Ma taluni rii, o perché troppo stretti nella sezione o per lo scarso movimento delle acque, emanano un fetore notevole, specie nelle giornate calde, e questo non impressiona favorevolmente i turisti che vengono a visitare Venezia. Le deficienze igieniche nell'interno delle abitazioni sono ancora più gravi. Nel 1935 — citiamo ancora i dati della relazione Vivante — vi erano 9300 abitazioni dichiarate inabitabili e 2320 abitazioni (nelle quali alloggiavano 14.460 persone) prive di acqua potabile. Inoltre vi erano 24.000 abitanti senza latrine ad acqua corrente e moltissime case addirittura prive di latrine. Moltissime ancora le abitazioni con scarsa illuminazione ed aereazione.

Chi conosce Venezia sa cosa significhi l'aria, specie se ha avuto l'occasione di andare in case ubicate in calli strette o contorte.

Vi sono poi molte case soggette all'invasione delle acque. Questo pericolo incombe su tutti i pianterreni che sono perciò impregnati di umidità e di salsedine. Molti ambienti sono ricavati dalle soffitte e si presentano troppo bassi e, talora, con tetti insufficienti a proteggerli dalle intemperie. Questa la situazione igienico-sanitaria della città che ben può, senza esagerazione, definirsi gravissima.

Prescindiamo dall'esame di altri problemi, fra i quali, importantissimo, quello delle comunicazioni, perché nostro intendimento non è tanto quello di esporre la situazione

della città, quanto quello di dare un quadro sommario delle piaghe più gravi che la proposta di legge tende a medicare.

#### LA NECESSITÀ DELL'INTERVENTO DELLO STATO È GIÀ SANCITA NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA.

Che i veneziani nella situazione economica che sopra abbiamo brevemente tratteggiata, non possano far fronte da soli agli oneri della manutenzione del patrimonio artistico e delle caratteristiche lagunari della città ed al suo potenziamento, è ormai principio che è stato riconosciuto dallo Stato italiano. Con il regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 2404, è infatti stata data al comune la facoltà di gestire una casa da gioco i cui proventi dovevano servire per il pareggio del bilancio ordinario e per la esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili. Purtroppo i proventi della casa da gioco son ben lontani dal consentire anche solo il pareggio del bilancio ordinario!

Il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, dispone poi la concessione di fondi per la esecuzione del piano generale del risanamento di Venezia. Ma le somme stanziare con detto decreto sono diventate irrisorie per la intervenuta svalutazione della moneta, e poco hanno giovato la proroga del provvedimento, stabilita con il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 845, ed il piccolo aumento della somma stanziata ivi previsto. Infatti, malgrado tutte le necessità che la guerra ha creato, malgrado che il provvedimento del 1937 fosse assolutamente inadeguato, nel 1948 non si è neppure data una rivalutazione congrua alle somme che erano state stanziare nel 1937. La legge del 1937 prevede anche che certi lavori pubblici vengano fatti a carico dello Stato: ma questi lavori, purtroppo!, non sono stati eseguiti che in piccolissima parte. Molti sono i rii ancora da scavare, gli edifici monumentali da riparare, i ponti da costruire, ecc.

I contributi che sono stati dati con la legge del 1937 hanno servito pochissimo e solo alla parte più abbiente della popolazione, la quale, spinta dal modesto contributo, ha fatto qualche opera di consolidamento e di risanamento dei fabbricati; la piccola e media proprietà non hanno però potuto beneficiare di questa legge perché, come esponemmo, i restauri a Venezia sono costosissimi e la percentuale di spesa che, anche considerando il contributo, gravava sul proprietario, era tale da non poter essere sostenuta.

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ORIGINE DELLA ATTUALE  
PROPOSTA DI LEGGE.

Nella situazione di fatto e legislativa sopra esposta, di fronte al continuo aggravarsi della situazione, autorità e popolo, compresi della necessità di conservare per l'Italia e per il mondo questa città veramente unica, consapevoli che le possibilità economiche della città e dei suoi cittadini non erano sufficienti ad affrontare il grave problema, non hanno visto altra salvezza che quella di chiedere allo Stato, e cioè a tutto il popolo italiano, che ha già riconosciuto la necessità di trattare con metro speciale Venezia, un aiuto, se non tale da risolvere tutti i suoi problemi, ché questo sarebbe troppo arduo, tale almeno da permettere di affrontare il più impellente di essi, quello della sua conservazione. Per questo già la precedente Amministrazione comunale aveva presentato al Consiglio un ordine del giorno che venne votato alla unanimità da tutti i consiglieri, nel quale si chiedeva un provvedimento speciale per Venezia, per questo l'attuale Amministrazione comunale ha elaborato una proposta di legge che, approvata sempre alla unanimità, è stata affidata ai parlamentari veneziani, i quali, senza distinzione di colore, uniti nell'amore per la loro città, l'hanno presentata ai rappresentanti di tutto il popolo italiano.

La Commissione speciale che, consapevole della necessità e dell'urgenza dell'aiuto, questa Camera ha nominato per l'esame della proposta, ad unanimità anch'essa, pur essendo composta da uomini di tendenze e regioni diverse, sottopone a voi, onorevoli colleghi, il testo della proposta come essa lo ha elaborato, nella viva speranza che anche in aula l'unità che ha seguito tutto il corso della proposta stessa abbia ad essere mantenuta.

## CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE.

Con la proposta che vi è sottoposta si stabilisce all'articolo 1 che le opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia e per il risanamento igienico del suo abitato vengano eseguite:

- a) a spese dello Stato;
- b) a spese del comune col concorso dello Stato;
- c) a spese dei privati col concorso dello Stato.

All'articolo 2 vengono stabilite le opere da farsi a spese dello Stato.

All'articolo 3 le opere da farsi a carico dei privati col concorso dello Stato che, a seconda del tipo dell'opera, può oscillare dal 30 al 60 per cento della spesa.

Agli articoli 4 e 5 le opere da farsi a cura del comune col concorso dello Stato nella misura del 50 per cento.

Per far fronte ai lavori previsti si chiede un contributo (articolo 6) di tremila milioni in dieci esercizi finanziari a cominciare dall'esercizio 1953-54 la cui ripartizione annuale è la seguente:

- a) per i lavori di cui all'articolo 2, lire 150 milioni;
- b) per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'articolo 3, 75 milioni;
- c) per i contributi nella spesa dei lavori di cui agli articoli 4 e 5, 75 milioni;

All'articolo 7 è regolata la concessione di mutui per i privati che effettuino i lavori di cui all'articolo 3 e che abbiano ottenuto il relativo contributo.

Gli articoli da 8 a 16 stabiliscono norme per la più celere ed economica attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 e 5.

Con l'articolo 18 la Cassa depositi e prestiti viene autorizzata a concedere al comune di Venezia mutui fino all'ammontare di 6 miliardi, da ripartirsi in sei esercizi finanziari, per la costruzione (articolo 18) di case popolari, scuole, fognature, impianti igienico sanitari e di illuminazione, sistemazione della viabilità, estensione dei servizi pubblici inerenti in particolare allo sviluppo delle comunicazioni, opere di interesse turistico paesistico e sportivo, mutui che verranno ammortizzati in 35 anni al saggio vigente e che (articolo 19) saranno garantiti dallo Stato.

Con l'articolo 20 si stabilisce che per le opere previste dall'articolo 18 il comune è ammesso al godimento dei contributi statali contemplati dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, e 3 agosto 1949, n. 589.

Con l'articolo 21 si stabilisce che il programma dei lavori da effettuarsi con i detti mutui dovrà essere approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Questo, onorevoli colleghi, brevemente riassunto, il testo della proposta come è stato elaborato dalla Commissione speciale. Esso ha, sul testo presentato dai deputati di Venezia, due notevoli variazioni: la prima è sulla misura del contributo chiesto allo Stato.

La proposta di legge aveva chiesto un contributo complessivo di 2.500 milioni, ma il Ministero dei lavori pubblici fece rilevare

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

che tale somma non sarebbe stata sufficiente ad affrontare i problemi che la proposta di legge si proponeva di affrontare e ritenne di indicare la somma minima necessaria nella misura di 3.000 milioni.

Saggiamente la commissione si attenne alla cifra di 3.000 milioni esposta dal Ministero dei lavori pubblici, ritenendo inutile fare una legge che poi, per insufficienza di fondi, non fosse in grado di adempiere al suo scopo. Ciò però è anche misura del senso di responsabilità con cui questa proposta è stata presentata: non un assalto al pubblico Erario, ma una motivata e modesta richiesta per fronteggiare una necessità inderogabile.

Si è ancora stabilito che la decorrenza del contributo partisse dal prossimo esercizio finanziario, e questo per non costringere il Ministero responsabile ad uno sforzo di ricerca di ulteriori fondi in un bilancio che già si asserisce pesante.

La seconda variazione importante riguarda il mutuo da concedere dalla Cassa depositi e prestiti che, al fine di non onerare eccessivamente il detto Istituto, la Commissione ha stabilito che venga erogato in sei annualità, anziché in una come la proposta prevedeva.

Onorevoli colleghi! quando la proposta di legge è stata presentata al Parlamento e si è saputo che la situazione di Venezia era preoccupante, la stampa di tutto il mondo si è occupata di questa iniziativa: perché Venezia è il volto di una bellezza che ha un fascino che non può non attrarre.

Di fronte ad essa i cittadini del mondo si dividono in due categorie: quelli che la hanno ammirata e quelli che desiderano ammirarla. La Commissione ha chiesto al Ministero dei lavori pubblici, che era presente nella persona dell'onorevole Sottosegretario, se il suo Ministero ritenesse che i lavori fossero urgenti ed indilazionabili.

Fu risposto di sì, che così era. Questo deve bastare perché, al disopra di ogni difficoltà di bilancio, venga data approvazione a questa proposta. Non vogliamo fare

confronti con la situazione di altre nobili città italiane che pure hanno avuto, attraverso il Governo, l'aiuto del popolo italiano, né vogliamo fare della facile demagogia indicando come dei fondi potrebbero essere reperiti.

Affermiamo solo che di fronte alla provata necessità di salvare Venezia, non vi possono essere difficoltà di bilancio. Salvarla è opera altamente civile, perché si tratta di conservare all'ammirazione del mondo un patrimonio di bellezza che è inestimabile; salvarla è fare un affare, perché si tratta di conservare una città all'incanto della quale sempre numerosi accorrono e accorreranno i turisti di tutto il mondo, incrementando così il nostro turismo e i nostri traffici; salvarla è compiere un'opera di alto contenuto sociale, perché troppe sono le situazioni di Venezia non degne di un popolo ad alta civiltà come il nostro, e tali situazioni sono purtroppo visibili all'occhio volentieri critico dello straniero; salvarla è un dovere che dobbiamo compiere verso il nostro glorioso passato, perché non vi è casa, non pietra, non angolo di Venezia che non ricordi una storia gloriosa e magnifica.

La legge non servirà a risolvere tutti i problemi della città, ma servirà ad iniziarne la soluzione ed ad arrestarne il decadimento: i veneziani non hanno la possibilità di fare da soli, nè l'amore per la loro città è sufficiente allo scopo: li aiuti il popolo italiano. Essi non vogliono ricorrere all'aiuto straniero, che in altre occasioni si è mostrato sensibile alla bellezza di Venezia, perché ritengono che questo non corrisponda ad un senso di dignità nazionale. L'aiuto che si chiede è modesto, ciò che si vuol fare indispensabile, la città per cui si chiede è una città che non ha la seconda al mondo.

La Commissione ha la convinzione che con quella stessa entusiastica unanimità di consensi con cui essa sottopone la proposta alla vostra approvazione, voi, onorevoli colleghi, vorrete approvarla.

GATTO, *Relatore.*

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Le opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia e per il risanamento igienico del suo abitato, a norma della presente legge sono eseguite:

- a) a spese dello Stato;
- b) a spese dei privati, col concorso dello Stato;
- c) a spese del comune, col concorso dello Stato.

## ART. 2.

Nel comune di Venezia, per quanto attiene al centro ed alle isole della Giudecca, di Lido, Murano, Burano, Torcello, sono eseguite a cura e spese dello Stato:

a) l'escavazione e sistemazione, con o senza prosciugamento, di tutti i canali e rii i cui fondali siano insufficienti alla libera espansione della marea e l'eventuale interrimento di essi per ragioni igieniche e di viabilità pedonale;

b) le opere di sistemazione di ponti, di canali o rii che si rendessero necessarie per la viabilità acquea;

c) le opere di presidio e consolidamento delle costruzioni, che si rendessero necessarie in conseguenza degli scavi sopradetti, ove questi risultassero o fossero spinti oltre il fondale originario;

d) le opere di sistemazione dei collettori di fognatura in corrispondenza ai canali o rii;

e) le riparazioni e sistemazioni delle fondazioni di edifici dello Stato e del Comune, iscritti nell'elenco dei monumenti nazionali, qualora non fossero sufficienti le assegnazioni dei relativi bilanci.

## ART. 3.

In occasione della esecuzione dei lavori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, i proprietari degli edifici compresi nella zona prevista dal programma annuale dei lavori, di cui all'articolo 16, hanno obbligo di provvedere alla sistemazione delle fondazioni degli edifici fronteggianti i canali ed i rii per la parte non di competenza dello Stato, ai sensi della lettera c) stesso articolo.

## TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 1.

*Identico.*

- a) *identico*;
- b) a spese del comune, col concorso dello Stato;
- c) a spese dei privati, col concorso dello Stato.

## ART. 2.

Nel comune di Venezia, per quanto attiene al centro, alla fascia litoranea da San Nicolò a Pellestrina inclusa, alla Giudecca, Murano, Burano, Torcello ed alle altre isole della laguna con edifici monumentali, sono eseguite a cura e spese dello Stato:

a) la escavazione e sistemazione, previo prosciugamento, di tutti i canali e rii i cui fondali siano insufficienti alla libera espansione della marea, nonché l'eventuale interrimento che si rendesse necessario per ragioni igieniche;

b) le opere di presidio e consolidamento delle costruzioni, che si rendessero necessarie in conseguenza degli scavi sopradetti, ove questi risultassero o fossero spinti oltre il fondale originario;

c) le opere di sistemazione di ponti, di canali e delle fondamenta che risultassero necessarie in conseguenza dei lavori suddetti;

d) le opere di sistemazione dello sbocco dei collettori di fognatura esistenti in corrispondenza ai canali e rii escavati come sopra;

e) *identico.*

## ART. 3.

In occasione della esecuzione dei lavori di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 2, i proprietari degli edifici compresi nella zona prevista dal programma annuale dei lavori, di cui all'articolo 15, hanno obbligo di provvedere alla sistemazione delle fondazioni degli edifici fronteggianti i canali e rii per la parte non di competenza dello Stato, ai sensi della lettera b) dello stesso articolo 2.

I detti proprietari hanno l'obbligo inoltre di provvedere al completo restauro dei loro edifici nei riguardi statici, igienici e dell'ornato, ivi compresa la sistemazione delle relative fognature private.

L'obbligo di provvedere alle accennate opere si estende ai proprietari degli edifici in Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Lido, Murano e Burano, non compresi nel programma di cui all'articolo 16:

a) quando vi sia pericolo di danni alle cose od alle persone a causa di deficienti condizioni statiche degli edifici;

b) quando gli edifici siano dichiarati in tutto od in parte inabitabili a norma delle disposizioni in vigore.

La necessità dei sopradetti lavori di restauro e sistemazione in relazione ai fini della presente legge, è riconosciuta dal sindaco, sentiti i propri uffici tecnici, artistici e sanitari e su conforme parere del Magistrato alle acque e della Sovrintendenza ai monumenti, nell'ambito delle relative competenze.

Il provvedimento del sindaco, in quanto riflette la dichiarazione di necessità dei lavori, è insindacabile.

Le opere di cui sarà riconosciuta la necessità ai sensi del comma precedenti saranno sussidiate con i contributi statali previsti dalla presente legge, nelle misure seguenti:

a) fino ad un massimo del 40 per cento della spesa effettiva, i lavori per il consolidamento degli edifici privati eseguiti durante il prosciugamento dei canali od eseguiti per ragioni statiche ed igieniche indilazionabili, con particolare riferimento ai danni provocati dalle alte maree e dalla salsedine;

b) fino ad un massimo del 30 per cento della spesa effettiva, i lavori di ripristino parziale o totale di parti architettoniche di edifici privati o di elementi che, anche senza rivestire un carattere monumentale, interessino il paesaggio tradizionale veneziano;

c) fino ad un massimo del 50 per cento della spesa effettiva, le opere di risanamento di fabbricati dichiarati inabitabili, ma che a giudizio della Sovrintendenza ai monumenti abbiano un particolare pregio artistico, storico o paesistico.

La misura del contributo da corrispondere ai privati sarà proposta dal sindaco in base ai criteri fissati dal Consiglio comunale.

*Identico.*

L'obbligo di provvedere alle accennate opere si estende ai proprietari degli edifici situati alle zone indicate all'articolo 2, non comprese nel programma di cui all'articolo 15:

a) *identico*;

b) *identico*;

*Identico.*

**Soppresso.**

*Identico.*

a) *identico*;

b) fino ad un massimo del 30 per cento i lavori di riparazione e di ripristino delle parti architettoniche e decorative di edifici privati che abbiano particolare interesse artistico;

c) fino ad un massimo del 30 per cento le opere di risanamento dei fabbricati o parti di essi aventi particolare utilità anche per il decoro edilizio cittadino o per la loro monumentalità.

Il contributo predetto potrà essere elevato rispettivamente dal 40 per cento al 60 per cento e dal 30 per cento al 50 per cento qualora si tratti di restauri ad edifici di particolare interesse artistico ed il costo dei lavori necessari sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso è suscettibile.

*Identico.*

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il comune di Venezia è autorizzato ad anticipare, a lavori collaudati, i contributi di cui al 6° comma, salvo rimborso integrale da parte dello Stato nei limiti degli stanziamenti consentiti e previsti dall'articolo 7 comma b) della presente legge.

Ove i proprietari interessati non provvedano nel termine stabilito dal sindaco alla esecuzione dei lavori cui sono obbligati, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

## ART. 4.

Tutte le opere necessarie per l'attuazione del piano di risanamento approvato con decreto 27 maggio 1940, non comprese fra quelle di cui agli articoli 1 e 2, rispettivamente di competenza dello Stato e dei privati, sono eseguite a cura e spese del comune. Per le spese relative, come pure per le spese di espropriazione, demolizione, ecc. in dipendenza dell'attuazione del detto piano, il comune fruisce del contributo statale nella misura del 50 per cento della spesa, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 7, comma c).

Il comune di Venezia è autorizzato ad anticipare, a lavori collaudati, i contributi di cui al 5° comma, salvo rimborso integrale da parte dello Stato nei limiti degli stanziamenti consentiti e previsti dall'articolo 6, comma b), della presente legge.

*Identico.*

Qualora alla esecuzione si provveda d'ufficio per inadempienza degli obblighi, il contributo dello Stato sarà pagato in tutto od in parte al comune fino alla concorrenza del debito di ciascun proprietario.

## ART. 4.

Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge il comune di Venezia adotterà il piano regolatore generale della città compilato ai sensi della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, unitamente al piano particolareggiato del centro lagunare.

In deroga alle disposizioni della suddetta legge urbanistica, il piano particolareggiato menzionato al comma precedente è redatto, pubblicato ed approvato con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Fino a quando non siano stati approvati il piano regolatore generale e quello particolareggiato contemplati nei commi precedenti, conserva efficacia il piano di risanamento approvato con decreto reale 27 maggio 1940, sotto l'osservanza delle disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, modificato con decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 845. Peraltro il comune non può eseguire alcuna opera prevista dal piano di risanamento senza il preventivo nulla osta del del Magistrato alle acque, sentito il proprio comitato tecnico al fine di non compromettere il futuro assetto della città secondo la prevedibile impostazione del piano generale.

Per i lavori e le espropriazioni da eseguire per scopi di risanamento nell'ambito del piano particolareggiato o del piano di risanamento di cui rispettivamente al secondo e terzo comma del presente articolo, potrà essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al successivo articolo 6, lettera c).

ART. 5.

Si considerano nelle condizioni previste dall'articolo 838 del Codice civile agli effetti della espropriazione per pubblica utilità, i fabbricati di cui al 1° comma dell'articolo 3 dichiarati inabitabili, che abbiano particolari pregi artistici, storici o paesistici, a giudizio insindacabile della Sovrintendenza ai Monumenti.

Il comune di Venezia è autorizzato ad espropriare detti fabbricati, con l'obbligo di provvedere nel termine stabilito dal Magistrato alle acque ai lavori di restauro e sistemazione igienica.

Il comune ha pure facoltà di espropriare gli edifici che a norma del 1° comma dell'articolo 3 della presente legge siano soggetti all'obbligo del restauro statico o igienico, ove ne sia necessaria la demolizione nell'interesse della pubblica igiene.

I fabbricati così espropriati devono essere demoliti a cura del comune entro 30 giorni dalla data in cui sia divenuto definitivo il decreto di espropriazione.

Per le spese di esproprio e di esecuzione delle opere di cui sopra, spetta al comune il contributo statale specificato dell'articolo 4 comma c) nella misura del 50 per cento ed entro i limiti di stanziamento di cui all'articolo 7.

ART. 6.

Per la esecuzione di opere di demolizione o restauro che richiedessero l'allontanamento definitivo di chi abita uno o più casamenti, il sindaco provvede agli sfratti con sua ordinanza in via amministrativa, e con la procedura prevista dall'articolo 153 del testo unico citato, provvedendo ad assegnare agli sfrattati, alloggi ricavati dal restauro di vecchi edifici o dalla costruzione di nuovi. In tal caso il comune avrà facoltà di valersi del contributo statale di cui all'articolo 4 e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 7.

Il sindaco può concedere un'equa indennità per le spese di trasloco, a favore degli sfrattati che siano in stato di bisogno o di disagio, in base a criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

Gli edifici e gli impianti di cui ai due commi precedenti sono di proprietà del comune.

**Soppresso.**

ART. 5.

Per la esecuzione di opere di demolizione o restauro che richiedessero l'allontanamento definitivo di chi abita uno o più casamenti, il sindaco provvede agli sfratti con sua ordinanza in via amministrativa, e con la procedura prevista dall'articolo 153 del testo unico citato, provvedendo ad assegnare agli sfrattati, alloggi ricavati dal restauro di vecchi edifici o dalla costruzione di nuovi. In tal caso il comune avrà facoltà di valersi del contributo statale di cui all'articolo 4 e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 6.

*Identico.*

Con lo stesso contributo il comune provvede anche alla costruzione di strade, fognature, impianti per servizi pubblici destinati alle nuove case per alloggio degli sfrattati.

*Identico.*

## DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le opere previste dal presente articolo devono essere comprese nel programma annuale di cui all'articolo 16.

L'approvazione da parte del Magistrato alle acque dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Per la esecuzione delle opere di risanamento previste dalla presente legge, il sindaco ha inoltre la facoltà di emanare speciali ordinanze:

a) per soppressione dei pozzi o cisterne che siano causa permanente di pericolo alla salute dei cittadini;

b) per rimozione di cause d'insalubrità delle acque o delle abitazioni;

c) per chiusura o ricostruzione di ogni canale o tubo di scarico delle case o per obbligo a costruirli;

d) per obbligo al proprietario, il cui immobile manchi di acqua potabile, di fornirsene in determinato tempo;

e) per obbligo al proprietario di non impedire al condomino od all'inquilino od al proprietario di stabili contigui, vicini o interclusi, che lo chieda, il passaggio di tubi conduttori di acqua od il passaggio di condotti di fognatura per l'allacciamento alla rete stradale;

f) per multe a carico di contravventori, le quali potranno estendersi fino al doppio della somma occorrente per la esecuzione del lavoro ordinato;

g) per l'esecuzione dei lavori a carico dei contravventori.

Le ordinanze del sindaco sono immediatamente esecutorie, salvo, relativamente alle ordinanze di cui alla lettera e), i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, a richiesta della parte interessata, per la determinazione delle relative indennità, a norma di legge.

## ART. 7.

Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti ed alle relative espropriazioni è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni da iscriversi a cura del Ministero delle finanze nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in dieci esercizi finanziari in parti eguali a cominciare dall'esercizio 1952-53, la cui ripartizione annuale è la seguente:

a) per lavori di cui all'articolo 2, 100 milioni;

b) per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'articolo 3, 75 milioni;

c) per i contributi nella spesa dei lavori di cui agli articoli 4, 5 e 6, 75 milioni.

Le opere previste dal presente articolo devono essere comprese nel programma annuale di cui all'articolo 15.

*Identico.*

*Identico.*

a) *identico;*

b) *identico;*

c) *identico;*

d) *identico;*

e) *identico;*

f) *identico;*

g) *identico;*

*Identico.*

## ART. 6.

Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti ed alle relative espropriazioni è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni da iscriversi a cura del Ministero del tesoro nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in dieci esercizi finanziari in parti uguali a cominciare dall'esercizio 1953-54 la cui ripartizione annuale è la seguente:

a) per lavori di cui all'articolo 2, lire 150.000.000;

b) *identico;*

c) per i contributi nella spesa dei lavori di cui agli articoli 4 e 5, 75 milioni.

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ART. 8.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezia è autorizzato a concedere ai proprietari che effettuassero le opere contemplate all'articolo 3 e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

Gli interessati devono presentare garanzia alla Cassa mutuante mediante ipoteca di primo o secondo grado sul fabbricato per l'aliquota non coperta dal sussidio dello Stato, mentre l'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, è versata direttamente all'Istituto mutuante.

I mutui saranno ammortizzati entro il termine massimo di anni 30, con facoltà di estinzione anticipata, al tasso unitario annuo del 5 per cento.

## ART. 9.

Il comune di Venezia è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni relative alla esecuzione del piano di risanamento di cui al regio decreto 27 maggio 1940, anche i beni attigui la cui occupazione giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alle espropriazioni dei beni occorrenti per l'attuazione del detto piano di risanamento, il comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato, qualora l'area non debba rimanere scoperta, se o meno intendono essi stessi addivenire all'edificazione e ricostruzione sulle loro proprietà, singolarmente se proprietari dell'intera zona o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano ed ai regolamenti vigenti nel comune stesso.

Il comune dovrà altresì notificare ai rispettivi proprietari quelle aree che verranno assoggettate al vincolo di impedita costruzione, in conformità a quanto stabilito nel piano di risanamento,

La erogazione dei contributi prevista nella presente legge è disposta con decreto del Presidente del Magistrato alle acque.

## ART. 7.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio, l'Istituto di credito fondiario delle Venezia, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, in deroga anche ai limiti segnati dai loro statuti, sono autorizzati a concedere ai proprietari che effettuassero le opere contemplate all'articolo 3 e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

Gli interessati devono presentare garanzia all'Istituto mutuante mediante ipoteca di primo o secondo grado sul fabbricato per l'aliquota non coperta dal sussidio dello Stato, mentre l'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sarà versata direttamente all'Istituto mutuante.

**Soppresso.**

## ART. 8.

Il comune di Venezia è autorizzato a comprendere nel piano di risanamento di cui al regio decreto 27 maggio 1940 ed in quello particolareggiato, che dovrà in prosieguo sostituirlo ai sensi dello articolo 4 della presente legge, anche l'espropriazione degli immobili, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alle espropriazioni di cui sopra il comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari, e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato, qualora l'area non debba rimanere scoperta, se intendono o meno essi stessi addivenire all'edificazione e ricostruzione sulle loro proprietà, singolarmente se proprietari dell'intera zona o riuniti in consorzio secondo le norme estetiche ed edilizie che il comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano ed ai regolamenti vigenti nel comune stesso.

*Identico.*

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per tale vincolo verrà corrisposta ai proprietari una indennità con le norme della presente legge.

ART. 10.

Per l'esecuzione del piano di risanamento si applicano le seguenti norme:

a) nessun proprietario ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni da eseguirsi per il piano di risanamento;

b) l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili è determinata in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato in base alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, agli effetti della imposta sui terreni e sui fabbricati capitalizzata ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni della località, le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione, di stabilità e le altre condizioni dell'edificio stesso.

ART. 11.

Per l'esecuzione delle espropriazioni degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita con la legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

ART. 12.

La procedura abbreviata è regolata dalle seguenti norme:

a) il prefetto della provincia, in seguito a richiesta del comune di Venezia, dispone perché, in contraddittorio col comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza ed in base alle norme di valutazione di cui all'articolo 10, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto fra gli iscritti nell'albo degli ingegneri della provincia di Venezia, determina la somma che deve depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

*Identico.*

ART. 9.

Per l'esecuzione del piano di risanamento e del piano particolareggiato di cui al primo comma del precedente articolo 9 si applicano le seguenti norme:

a) nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni in dipendenza dei piani suddetti:

b) *Identico.*

ART. 10.

*Identico.*

ART. 11.

*Identico.*

a) *identico;*

b) nel decreto di determinazione delle indennità il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;

d) il decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto dall'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta, gli interessati possono proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate colla procedura stabilita dall'articolo 5 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'articolo 10 della presente legge.

ART. 13.

Il comune di Venezia è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dall'esecuzione delle opere previste nel piano di risanamento, contributi di miglioria con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni sulla bonifica integrale.

ART. 14.

Nel perimetro di cui all'articolo 2 agli effetti dell'imposta sui fabbricati il reddito netto sarà fissato deducendo dal reddito lordo dei fabbricati medesimi, a titolo di riparazione, di mantenimento e di ogni altra spesa o perdita eventuale, oltre alle detrazioni stabilite dalla legge, un ulteriore decimo di reddito stesso.

In relazione alla concessione suddetta, i proprietari di fabbricati sono obbligati alla tempestiva esecuzione di ogni opera necessa-

b) *identico*;

c) *identico*;

d) il decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;

e) *identico*;

f) *identico*;

g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita all'articolo 5 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'articolo 9 della presente legge.

ART. 12.

Il comune di Venezia è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dall'esecuzione delle opere previste nel piano di risanamento, contributi di miglioria con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.

ART. 13.

*Identico.*

ria alla buona conservazione e manutenzione degli immobili.

In mancanza provvede d'ufficio il Sindaco con la procedura di cui all'articolo 3.

ART. 15.

Gli edifici completamente nuovi, le sopraelevazioni ed i nuovi piani aggiunti, come pure i fabbricati radicalmente trasformati ed in massima parte ricostruiti con completo o parziale rifacimento dei muri perimetrali oppure col completo svuotamento interno e con la ricostruzione di diverse abitazioni con relativi muri divisorii, pavimenti e soffitti, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati purché la esecuzione sia stata richiesta in applicazione della presente legge e del piano di risanamento e nel termine previsto per l'attuazione di quest'ultimo.

ART. 16.

Entro il primo trimestre di ogni anno il comune propone al Magistrato alle acque, un programma delle opere che devono essere eseguite nell'esercizio successivo.

Il Magistrato alle acque, sentita la Sovrintendenza ai monumenti, entro i successivi due mesi, comunica le sue decisioni e, con suo decreto, approva il piano con le modificazioni del caso.

I rimborsi al comune, da parte dello Stato, dei sussidi corrisposti ai privati per i lavori di cui all'articolo 3 ed i pagamenti al comune stesso dei contributi per i lavori di cui agli articoli 4, 5 e 6 avranno luogo a trimestri posticipati dietro presentazione dei seguenti atti:

a) decreto di concessione del contributo da parte del presidente del Magistrato alle acque;

b) certificato di collaudo dei lavori effettuato dall'ingegnere capo del Genio civile o da un suo delegato;

c) certificato di abitabilità, ove occorra.

ART. 17.

L'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà al comune di Venezia per l'esproprio o l'acquisto degli immobili a norma della presente legge, è stabilita nella misura fissa di lire 537 per ogni atto e per ogni trascrizione.

ART. 14.

Gli edifici completamente nuovi, le sopraelevazioni e i nuovi piani aggiunti, come pure i fabbricati radicalmente trasformati e in massima parte ricostruiti con completo o parziale rifacimento dei muri perimetrali oppure col completo svuotamento interno e con la ricostruzione di diverse abitazioni con relativi muri divisorii, pavimenti e soffitti godranno dell'esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati, purché l'esecuzione sia stata richiesta in applicazione della presente legge e del piano di risanamento, e nel termine previsto per l'attuazione di quest'ultimo o del piano particolareggiato di cui all'articolo 4.

ART. 15.

*Identico.*

Il Magistrato alle acque, sentita la Sovrintendenza ai monumenti, entro i successivi tre mesi, comunica le sue decisioni e, con suo decreto, approva il piano con le modificazioni del caso.

I rimborsi al comune, da parte dello Stato, dei sussidi corrisposti ai privati per i lavori di cui all'articolo 3 ed i pagamenti al comune stesso dei contributi per i lavori di cui agli articoli 4 e 5 avranno luogo a trimestri posticipati dietro presentazione dei seguenti atti:

*Identico.*

b) *Identico.*

c) *Identico.*

ART. 16.

Gli atti di espropriazione ed i contratti di acquisto di immobili fatti dal comune ai fini dell'attuazione della presente legge sono soggetti all'imposta fissa minima di registro e di trascrizione ipotecaria per ogni trasferimento e per ogni trascrizione.

ART. 18.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Venezia mutui fino all'ammontare di sei miliardi per gli scopi di cui al successivo articolo 19, con ammortamenti in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione.

ART. 19.

Le somme mutate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal comune per la costruzione di case popolari, di scuole, fognature, impianti igienico-sanitari e di illuminazione; nella sistemazione della viabilità; nella estensione dei servizi pubblici inerenti in particolare allo sviluppo delle comunicazioni; nelle opere di interesse turistico, paesistico e sportivo.

ART. 20.

I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato per capitali ed interessi. L'assunzione della garanzia statale sarà effettuata con decreti del Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza ocale.

ART. 21.

Per le opere previste dal precedente articolo 19, il comune di Venezia è ammesso al godimento dei contributi statali contemplati dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, e 3 agosto 1949, n. 589.

ART. 22.

I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui all'articolo 18 dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

ART. 17.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Venezia mutui fino all'ammontare di sei miliardi da ripartirsi in sei esercizi finanziari per gli scopi di cui al successivo articolo 19, con ammortamenti in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione.

ART. 18.

*Identico.*

ART. 19.

*Identico.*

ART. 20.

*Identico.*

ART. 21.

*Identico.*

ART. 22.

Alla spesa di lire 300 milioni occorrenti per l'esercizio 1953-54 si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazione del bilancio.

ART. 23.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.